

LEGGE 488/92

COMITATO TECNICO-CONSULTIVO PER L'ESAME DELLE PROBLEMATICHE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.M. 527/95 UNDICESIMA RIUNIONE - 12 SETTEMBRE 1996 - RISPOSTE AI QUESITI

1. QUESITI RELATIVI AI MEZZI PROPRI

D. (BAV) Una società ha previsto la copertura di una parte del fabbisogno, derivante dall'investimento agevolabile, a mezzo aumento di capitale sociale da sottoscrivere da parte di GEPI SpA, per il quale non è in grado di produrre alcuna documentazione impegnativa. Riteniamo che, in assenza di impegno di GEPI SpA alla sottoscrizione non possa essere considerato tra le fonti di copertura.

R. Ai fini del calcolo dell'indicatore n. 1, ed in particolare della parte nuova del capitale proprio, l'aumento di capitale sociale può essere preso in considerazione purché deliberato dai competenti organi sociali tra la data di avvio a realizzazione del programma o, per i programmi ancora da avviare, tra la data di sottoscrizione del modulo di domanda, e la prima erogazione dei contributi. Tale aumento deve essere perfezionato, attraverso uno o più versamenti, entro la data di ultimazione del programma e deve essere indicato dall'impresa nel riquadro D.4.2.1 del modulo di domanda. La norma consente, pertanto, ai fini del calcolo dell'indicatore n. 1, la positiva valutazione di detto aumento anche in assenza della relativa delibera, alla quale, comunque, resta subordinata l'erogazione delle agevolazioni eventualmente concesse. Diversa è la valutazione dell'aumento di capitale in parola da parte della Banca Concessionaria ai fini della valutazione del piano finanziario di copertura degli investimenti che è di stretta competenza della banca stessa.

2. QUESITI RELATIVI AGLI INDICATORI

D. (M. Umbria) Un'impresa, volendo richiedere il 90% della massima agevolazione richiedibile, riporta sul modulo di domanda la percentuale richiesta di agevolazione nella misura del 18%, ritenendo di dover interpretare la percentuale massima richiedibile con riferimento alla somma ESN+ESL spettante (in totale il 20%) per dimensione e localizzazione. Tale interpretazione è rafforzata dal fatto che l'impresa indica nel piano di copertura (quadro D5) un ammontare dell'agevolazione richiesta in linea con il 90% della massima richiedibile, inteso in maniera formalmente corretta (cioè come si desume dalle istruzioni per la compilazione del modulo). Si chiede di poter interpretare opportunamente le percentuali indicate, riconoscendo la volontà e le intenzioni dell'impresa, senza peraltro dover apportare modifiche al modulo di domanda presentato.

R. No. Vedasi la risposta al quesito Carige allegata al verbale del Comitato del 10.7.96 - punto 9.1.49 della raccolta.

3. QUESITI RELATIVI AI SETTORI DI ATTIVITA'

D. (BNL) Una domanda, per la realizzazione di un nuovo cantiere navale per la costruzione di navi di almeno 100tdl (codice di attività 35.11.1), è agevolabile se suffragata da una dichiarazione attestante che il nuovo cantiere andrà a sostituire pari capacità abbandonata in altri cantieri,

eventualmente nella stessa regione? In caso affermativo è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'impresa richiedente, o della Regione interessata, e/o di quale altra autorità?

R. Si riporta l'art. 6 "Aiuti agli investimenti", comma 1, primo capoverso della Direttiva del Consiglio 21.12.90, concernente gli aiuti alla costruzione navale (90/684/CEE).

"Gli aiuti agli investimenti, generali o specifici, non possono essere accordati per la creazione di nuovi cantieri o per investimenti in cantieri esistenti, a meno che non siano legati ad un programma di ristrutturazione che non comporta aumenti di capacità di costruzione navale del cantiere in questione o a meno che, in caso di aumento, non siano connessi direttamente ad una corrispondente riduzione irreversibile della capacità di altri cantieri dello stesso Stato membro nel medesimo periodo."

L'iniziativa da agevolare non può comportare un aumento della capacità di costruzione dell'unità produttiva interessata a meno che, ed è una condizione che deve necessariamente sussistere per il nuovo impianto oggetto del quesito, non sia connessa direttamente ad una corrispondente riduzione irreversibile, nello stesso periodo, degli altri cantieri interessati da un programma di ristrutturazione ubicati nel territorio dello stesso Stato membro. Ai fini dell'ammissibilità dell'iniziativa in questione, la sussistenza delle suddette condizioni deve emergere da una specifica documentazione, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante dell'impresa. In ogni caso, gli elementi acquisiti verranno sottoposti alla valutazione della U.E. in occasione della prevista notifica.

D. (CIS) Un'azienda operante nel settore della produzione di conglomerati bituminosi per uso stradale, ha fatto riferimento nell'inquadrare la propria attività, alla classificazione ISTAT '91 23.20.4 relativa alla "fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti stradali". In considerazione della specificità dell'attività in oggetto che ha una spiccata caratterizzazione manifatturiera di trasformazione (...) e del fatto che la stessa non è ricompresa specificamente all'interno di alcuna categoria, si ritiene, in analogia con l'applicazione delle L. 183/76 e 64/86, (...) che l'iniziativa in argomento possa essere estensivamente ricompresa nella classe ISTAT '91 23.20.4. Si precisa inoltre che l'azienda richiedente prevede che il 90% ca. della produzione venga direttamente messa in opera dalla stessa con adeguati mezzi aziendali, ed il restante 10% venga destinato a terzi.

R. Dal momento che l'attività di produzione di conglomerati bituminosi per uso stradale non è esplicitamente indicata tra le attività manifatturiere di cui alla sezione "D" della Classificazione ISTAT '91, ma nemmeno tra le attività non ammissibili, alla stessa può essere attribuito, per affinità, il citato codice 23.20.4, ovvero il 26.63 - "produzione di conglomerato cementizio (calcestruzzo) pronto per l'uso". Naturalmente le spese da proporre per le agevolazioni possono essere esclusivamente quelle destinate all'attività ammissibile e per l'iniziativa devono risultare univocamente individuabili i parametri tecnici, economici, finanziari e, soprattutto, occupazionali, al fine di consentire la valutazione della stessa ed il calcolo degli indicatori.

4. QUESITI RELATIVI ALLE SPESE AMMISSIBILI

D. (M. Umbria) Un'azienda chiede le agevolazioni per un programma di investimento finanziario parte in via ordinaria e parte tramite contratto di locazione finanziaria. In particolare, tale contratto di locazione finanziaria, avente per oggetto un immobile, era precedentemente intestato ad una società diversa dalla richiedente. Quest'ultima è poi subentrata, nel febbraio 1996, nel predetto contratto. La società di leasing, che ha dato il proprio consenso alla cessione del

contratto, indica a pag. 11 del modulo di domanda un importo pari a £. 223.867.235, così determinato :

- £. 149.674.043, quale corrispettivo pattuito tra cedente e cessionario (ditta richiedente) per la cessione del contratto ;
- £. 74.193.192, quale debito residuo in linea capitale come risulta dal piano di ammortamento presentatoci.

Si chiede se le spese connesse con il contratto oggetto della cessione sono da ritenersi ammissibili, visto che la società richiedente le agevolazioni comunque sostiene per intero gli oneri derivanti dal contratto originario.

***R.** La normativa prevede che un bene possa essere acquistato direttamente dall'impresa richiedente ovvero acquisito con il sistema della locazione finanziaria. Per ciascuno dei due sistemi vengono fissate precise e specifiche regole e procedure. Nell'ipotesi di locazione finanziaria, ad esempio, la spesa da prendere a base per il calcolo delle agevolazioni e da documentare per l'erogazione a saldo è quella relativa alla fattura o alle fatture emesse dal fornitore ed intestate alla società di locazione ed è, quindi, con riferimento alla relativa data che vengono fissati l'avvio a realizzazione del programma, il tasso di attualizzazione da applicare, l'ammissibilità o meno della spesa, ecc. Nel caso in esame, pertanto, non si deve prendere in considerazione la spesa indicata dalla società di locazione finanziaria alla pag. 11 del modulo di domanda, bensì quella sostenuta da detta società per l'acquisto dell'immobile. Le relative fatture che dovessero recare una data antecedente al periodo temporale di ammissibilità, dovranno essere escluse dalle agevolazioni.*

Nell'ipotesi in cui, invece, l'iniziativa si volesse riguardare come un'operazione di acquisto diretto del bene da parte dell'impresa istante, escludendo la spesa relativa al debito residuo in linea capitale come risulta dal piano di ammortamento, anche quella relativa al corrispettivo pattuito tra cedente e cessionario per la cessione del contratto non sarebbe ammissibile, essendo una fattispecie non prevista dall'art. 4, comma 1 del regolamento.

D. (BAV) In caso di realizzazione di nuovo impianto classificabile nella tipologia del trasferimento volontario, qualora l'impresa mantenga i cespiti in proprietà di cui alla localizzazione precedente destinandoli a punto vendita per prodotti propri (attività commerciale già esercitata) e magazzino/deposito per l'attività produttiva, l'importo della spesa agevolabile deve essere diminuito del valore di tali immobili determinato mediante l'apposita perizia giurata? Qualora gli impianti, macchinari e attrezzature ubicati nella struttura preesistente vengano alienati nel corso di realizzazione del programma d'investimenti ovvero non vengano più reimpiegati, occorre procedere alla perizia giurata ai fini della riduzione della spesa ammissibile alle agevolazioni?

D. (M.Trentino) All'art. 3, comma 2 del regolamento, il costo del progetto, che deve essere diminuito del valore dei cespiti già utilizzati e non più reimpiegati, riguarda solamente le spese agevolabili, ai sensi della L. 488/92, o riguarda tutte le spese, agevolabili e non, del programma complessivo riconducibile alla tipologia di investimento e/o una unità produttiva esaminati?

***R.** Nel caso di trasferimento, ivi compreso quello volontario, quest'ultimo da classificare, ove ne ricorrano le condizioni, convenzionalmente, come "nuovo impianto", il valore dei cespiti già utilizzati e non più reimpiegati non deve essere portato in detrazione dalle spese dell'iniziativa ritenute ammissibili solo nel caso in cui la vecchia struttura continui ad essere strettamente connessa con l'attività produttiva del nuovo stabilimento da agevolare (vedasi quesito Carige, allegato al verbale del Comitato n. 5 del 18.6.96 - punto 13.8 della raccolta). Nel caso prospettato ciò non ricorre certamente per la parte adibita ad attività commerciale, ed anche per la parte adibita a magazzino/deposito, qualora asservita all'attività commerciale stessa e non a quella manifatturiera. Una volta individuati i cespiti ed il relativo valore da portare in detrazione (risultante da perizia giurata), quest'ultima deve essere effettuata prendendo a base*

le spese dell'iniziativa ritenute ammissibili per il capitolo di pertinenza (terreno, opere murarie o entrambi). Il suddetto valore deve poi essere portato in detrazione, in un'unica soluzione, dall'anno solare in cui è avvenuto o si prevede che avvenga l'abbandono dei cespiti o l'utilizzazione degli stessi per altri fini. Quanto sopra non si applica ai macchinari, agli impianti ed alle attrezzature.

D. (B. Mediocredito) Si domanda se sono agevolabili per una società di servizi le spese relative a commesse interne per sviluppo software.

R. "Le spese relative alle commesse interne di lavorazione sono ammesse, per le sole imprese operanti nel settore delle attività estrattive e manifatturiere e limitatamente a quelle riferite a macchinari e attrezzature e relative progettazioni" (art. 4, comma 3 del regolamento). Per il caso prospettato, pertanto, sussiste un doppio motivo di non ammissibilità.

5. QUESITI VARI

D. (B. Napoli) Recupero domande ex art. 12, comma 1 del D.M. n. 527/95. Punto 11.2, comma b, circolare MICA n. 38522/95. Investimenti da effettuare mediante il sistema della locazione finanziaria.

Nel caso ricorrano i presupposti di cui al punto 11.2, comma b, della circolare in premessa, si chiede di poter conoscere se le domande di agevolazioni, presentate originariamente a valere sulla L. 64/86 entro il 20.8.92, il cui progetto di investimenti sia stato già deliberato dalla società di leasing in data anteriore al 21.8.92, possano essere recuperate ex art. 12, comma 1 del d.m. n. 527. Si chiede, inoltre, di conoscere cosa si debba intendere, nel caso del leasing, con il termine "investimenti non ancora avviati", indicato al punto 11.2, comma b della direttiva 38522.

R. Le domande di leasing presentate sulla L. 64/86 entro il 20.8.92 e per le quali, alla data del 21.8.92, risultava solo deliberata l'operazione da parte della società di locazione ma non stipulato il relativo contratto nè, per le sole operazioni di cosiddetto "leasing di impianti", risultavano avviati gli investimenti, non sono ammissibili ai sensi della L. 64/86 e rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 415/92, convertito dalla L. n. 488/92; a tal fine, per avvio degli investimenti si intende il primo titolo di spesa del programma fiscalmente valido. Per tali domande si applica quanto disposto dal punto 11.2, lettera b) della circolare n. 38522/95, semprechè la domanda stessa ed il relativo programma presentino anche i requisiti di cui agli ultimi due capoversi del citato punto 11.2.

D. (Mediosud) Un'azienda ha erroneamente ommesso di barrare il riquadro destinato ad individuare l'istanza ripresentata ai sensi art.12, c.1 della vigente normativa. Che si tratti di mera omissione si evince dal complesso di elaborati e di indicazioni contenute nel modulo che coerentemente ed univocamente portano alla conclusione che la ditta intendeva avvalersi della richiamata previsione di legge. E' possibile alla luce di quanto sopra considerare, ovviamente dopo aver acquisito idonea dichiarazione di volontà in tal senso da parte del legale rappresentante della società in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la domanda come ripresentata ai sensi dell'art.12, c.1 ?

R. Poiché la fattispecie esposta si può inquadrare nel più ampio contesto degli errori materiali comprovabili, si ritiene di poter condividere la soluzione proposta dalla banca concessionaria.

D. (M. Roma) Un'azienda localizzata in zona obiettivo 2 (Frosinone) che ha presentato domanda di agevolazione ai sensi della legge 488/92, domanda da considerare ripresentata ai sensi dell'art.12, comma 1 del regolamento (l'impresa ha regolarmente barrato la relativa casella sul

modulo di domanda), ai fini della retroattività del riconoscimento delle spese, può rinunciare al cofinanziamento e quindi partecipare alla concorrenza dei soli fondi nazionali ?

R. Nel caso in esame nulla vieta all'impresa di rinunciare al cofinanziamento per poter beneficiare della retroattività delle spese ammissibili prevista dalla normativa vigente.

6. QUESITI RELATIVI ALLA DIMENSIONE AZIENDALE

D. (M. Umbria) Imprese che effettuano lavorazioni su ordinazioni annuali (cantieristica navale, opere pubbliche, costruzioni edili, ecc.) dove le fatturazioni sono non coerenti dal punto di vista cronologico rispetto al valore della produzione, in quanto i lavori ultrannuali trovano anticipi finanziari nel corso dell'esecuzione e fatturazioni successive con conseguente dislessia tra la voce "A.1" ed il totale della voce "A" del conto economico. Per le imprese del tipo sopraindicato può essere opportuno, nella determinazione dei parametri sulla dimensione delle imprese, fare riferimento al valore della produzione piuttosto che al valore del fatturato?

R. No (vedasi punto 2.4 della circolare n. 38522/95).